

DECRETI-GOM-USPEV-NIC



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Prot. n.

Roma,

Al Nucleo Investigativo Centrale

Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione

S E D E

e, p.c.

Ai Sigg. Vice Capi del Dipartimento

Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

Ai Sigg. Responsabili dei Settori
dell'Ufficio dell'Organizzazione e
delle Relazioni

S E D E

Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

LORO SEDI

OGGETTO: Provvedimento del Capo del Dipartimento del 2.11.2011 recante:
"Determinazione organico e modalità di accesso al Nucleo Investigativo
Centrale".

Per i successivi seguiti di competenza, si trasmette vistato dai competenti
Organi di controllo il provvedimento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



CORTE DEI CONTI



0031323-12/12/2011-SCCLA-PCGEPRE-A



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Ufficio Centrale del Bilancio presso MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MTC
21 NOV. 2011	
11315	99605

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, recante, tra l'altro, l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il D.M. 27 settembre 2007 relativo al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- VISTO il D.M. 14 giugno 2007 relativo all'istituzione del Nucleo Investigativo Centrale all'interno dell'Ufficio per L'Attività Ispettiva e del Controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento;
- RITENUTA la necessità di definire l'organico e le modalità di accesso al citato Nucleo Investigativo Centrale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 14 giugno 2007;
- SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

EMANA

il seguente provvedimento



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono:

- per "Ufficio", l'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento;
- per "N.I.C.", il Nucleo Investigativo Centrale dell'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo;
- per "Direttore", il Direttore dell'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo;
- per "Responsabile", il Responsabile del Nucleo Investigativo Centrale;
- per "Centro Amministrativo", il Centro Amministrativo "G. Altavista" di Roma.

Art. 2

(Contingente del personale)

1. Il contingente di personale da destinare al N.I.C. è determinato nel minimo in unità 30 e nel massimo in unità 50 appartenenti ai diversi ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria accede al N.I.C. a domanda, a seguito del superamento di una selezione attitudinale e di un corso di qualificazione della durata di tre mesi, organizzati dalla Direzione generale del personale e della formazione.
3. La domanda di accesso al Nucleo Investigativo Centrale e di trasferimento al Centro Amministrativo per l'impiego al N.I.C. contiene la clausola espressa di accettazione della temporaneità dell'incarico e del successivo trasferimento alla sede di provenienza, salvo quanto previsto dal comma 8, come da modello di domanda allegato al presente decreto.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

4. Il periodo di permanenza al N.I.C. è di quattro anni, prorogabile, a richiesta dell'interessato, per un periodo di due anni.
5. Al compimento del primo periodo di servizio di cui al comma 4, il personale che intende proseguire il servizio nel N.I.C. ripete la procedura di accertamento dell'idoneità.
6. In caso di esito positivo, il personale è confermato nel servizio, a domanda, per un periodo di anni due.
7. In caso di esito negativo, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
8. Al completamento del periodo indicato al comma 4, il personale è trasferito a domanda alla sede di provenienza anche in soprannumero. Il Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore, può disporre, secondo le procedure indicate agli articoli 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il trasferimento immediato nella sede di provenienza dell'appartenente al N.I.C. che abbia posto in essere comportamenti incompatibili con il servizio.
9. Il servizio operativo espletato alle dipendenze del N.I.C. è computato secondo un criterio di maggiorazione progressiva del punteggio in funzione del tempo di permanenza, definito con provvedimento del Capo del Dipartimento, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 3

(Requisiti per l'accesso al N.I.C.)

1. La Direzione Generale del personale e della formazione provvede ad emanare apposito interpello per l'accesso al N.I.C. individuando il numero dei posti disponibili, cui è assegnato personale appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- a) età non superiore a quaranta anni per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e non superiore a quarantacinque anni per gli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori;
- b) anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
- c) pregressa documentata esperienza non occasionale in attività di polizia giudiziaria;
- d) assenza di patologie che arrecano pregiudizio al servizio operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
- e) aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni un giudizio non inferiore a "buono";
- f) assenza di procedimenti penali in corso o definiti con giudizio di responsabilità ;
- g) assenza di sanzioni disciplinari nell'anno precedente al termine di cui al successivo comma 2 e comunque assenza di sanzioni disciplinari superiori alla pena pecuniaria.

I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) devono essere documentati a cura dell'ufficio di appartenenza.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'interpello.
3. La Direzione generale del personale e della formazione indica nell'interpello i requisiti psicologici e attitudinali che devono essere posseduti dagli aspiranti ai fini del giudizio di idoneità attitudinale.
4. All'esito delle selezioni attitudinali che si concludono con giudizio definitivo di idoneità o non idoneità, la commissione di cui all'articolo 4, nel rispetto, in ordine, delle qualifiche, della posizione in ruolo, nell'ambito di ciascun ruolo considerato, dell'anzianità di servizio tra personale maschile e femminile ed a parità di quest'ultima con priorità per il personale di età maggiore, redige ed approva una graduatoria finale del personale idoneo per ciascun ruolo, unica per il personale maschile e femminile; le graduatorie sono trasmesse alla Direzione Generale del personale e della formazione per i provvedimenti conseguenti.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

5. E' ammesso al corso di qualificazione di cui all'articolo 2, comma 2, un numero di aspiranti pari ai posti messi a concorso maggiorato del trenta per cento, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
6. Il corso è organizzato dalla Direzione generale del personale e della formazione, d'intesa con l'Ufficio, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, comma 4.
7. Le graduatorie finali di merito emanate all'esito del corso di formazione mantengono la loro validità fino alla pubblicazione dei bandi di selezione successivi e comunque non oltre quattro anni dall'approvazione.
8. Il personale risultato idoneo ma non assegnato alle dipendenze dell'Ufficio, rientra nella sede di effettivo servizio.

Art. 4

(Commissione)

1. Con decreto del Direttore generale del personale e della formazione è nominata una commissione per le selezioni e per gli esami finali del corso di qualificazione composta da un Dirigente generale che la presiede, dal Direttore dell'Ufficio, da uno psicologo, da un perito selettore dell'Amministrazione e da due funzionari dei ruoli direttivi del Corpo, di cui uno assume le funzioni di segretario.
2. Nel provvedimento di nomina sono designati anche i membri supplenti, in numero e qualifica corrispondenti ai componenti titolari.

Art. 5

(Modalità per la presentazione delle domande)

1. Il dipendente che intenda accedere al N.I.C. deve proporre domanda, da presentarsi entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

data di divulgazione dell'interpello a cura della Direzione generale del personale e della formazione. Il termine è perentorio.

2. La domanda di cui al comma 1, redatta su carta libera utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente decreto è presentata unicamente presso l'ufficio di appartenenza che provvede ad annotarvi la data di deposito ed il numero di protocollo. Il dipendente che si trovi legittimamente fuori dall'ufficio di appartenenza può presentarla entro il termine di cui al comma 1 in ogni istituto o servizio dell'Amministrazione.
3. L'ufficio trasmette la domanda non oltre 5 giorni della scadenza del termine di presentazione al Provveditorato Regionale territorialmente competente. Il Provveditorato entro i successivi 5 giorni cura la consegna delle domande ricevute alla Direzione generale del personale e della formazione.
4. L'osservanza del termine di presentazione della domanda è comprovata dall'annotazione sulla stessa della data di deposito e del numero del registro di protocollo dell'ufficio che riceve l'istanza.
5. Non sono ammesse a valutazione le domande presentate oltre il termine di cui al comma 1, né le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate al comma 2.

Art. 6

(Corso di formazione)

1. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, è ammesso ai corsi di formazione, della durata di tre mesi.
2. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati per la frequenza del rispettivo corso comporta l'esclusione dal medesimo.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

3. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale all'esito del quale vengono formate le graduatorie finali di merito per l'assegnazione alle dipendenze del N.I.C..
4. Con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione sono stabiliti i programmi e le modalità dei corsi di formazione, degli esami di fine corso e di redazione delle relative graduatorie finali di merito.

Art. 7

(Revoca della domanda)

1. Le richieste di revoca di accesso al N.I.C. possono essere presentate fino al giorno successivo alla formale emanazione del provvedimento d'immissione nello stesso Ufficio.

Art. 8

(Sicurezza e tutela del Responsabile del N.I.C.)

1. Per ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità personale, al Responsabile del N.I.C. è concesso un alloggio di servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314.

Art. 9

(Disposizioni per la stabilizzazione dell'impiego e delle funzioni del personale)

1. Il personale già assegnato al N.I.C. continua ad essere impiegato con le medesime modalità.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

3. Con uno o più provvedimenti del Capo del Dipartimento vengono determinate le dotazioni strumentali e materiali del N.I.C.-

2/11/2011

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Franco IONTA

Giustizia
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 17 GEN. 2012
Reg. n. 1 Fog. n. 107
cds

MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL FISCAL E STATO
UFFICIO CENTRALE DEL FISCAL GIO
C/O MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

VES
12 NOV. 2011
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRARZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO _____

R O M A

Il/la sottoscritt _____ nato/a _____
(prov. _____)

il _____, in servizio presso _____ con la qualifica di _____, matr. ministeriale n. _____ chiede di essere ammesso a partecipare all'interpello indetto con P.D.G. _____ per l'accesso al Nucleo Investigativo Centrale dell'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo presso la cui sede centrale chiede eventualmente di essere trasferito.

A tal fine dichiara:

- 1) di essere stato arruolato nel Corpo di polizia penitenziaria il _____;
- 2) di rivestire la qualifica di _____ del ruolo _____ del Corpo di polizia penitenziaria;
- 3) di aver riportato, nei rapporti informativi utili, il giudizio complessivo di _____, con punti _____, per l'anno _____;
di _____, con punti _____, per l'anno _____;
di _____, con punti _____, per l'anno _____;
- 4) di dare completa disponibilità all'impiego nel Nucleo Investigativo Centrale in qualsiasi sede ove sia chiamato ad operare;
- 5) di accettare la temporaneità dell'incarico ed il successivo trasferimento alla sede di provenienza.

_____, li _____

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

ASSUNTA AL PROTOCOLLO

CON NUMERO DI PROTOCOLLO
